D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 10 novembre 2016 - n. 11401
Settimo aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio- urbanistici;

Visti i decreti del direttore generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il Parco Agricolo Sud Milano e la Comunità Montana della Valchiavenna, con note acquisite agli atti regionali, hanno inviato gli atti di nomina delle rispettive Commissioni Paesaggio;
- l'Unione di comuni Micropolis, costituita tra i comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione (Statuto dell'Unione, regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione Paesaggio, delibera di nomina della Commissione Paesaggio dell'Unione, delibere dei comuni associati) utile ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV);
- i Comuni di Ghisalba (BG), Bienno (BS), Esine (BS), Ono San Pietro (BS), Salò (BS), Perledo (LC), Cavriana (MN), Guidizzolo (MN), Corbetta (MI), Cuggiono (MI), Magenta (MI), Giussago (PV), Ardenno (SO), Lovero (SO), Mazzo di Valtellina (SO), Tovo di Sant'Agata (SO), Vervio (SO), Barasso (VA), Gazzada Schianno (VA), Leggiuno (VA), Lozza (VA) e Luvinate (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il Comune di Paisco Loveno (BS) ha comunicato, con nota acquisita agli atti regionali, di non essere in grado, non disponendo di una struttura tecnica, di svolgere le funzioni paesaggistiche;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il Parco Agricolo Sud Milano e la Comunità Montana della Valchiavenna, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV), in quanto appartenenti all'Unione Micropolis, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Ghisalba (BG), Bienno (BS), Esine (BS), Ono San Pietro (BS), Salò (BS), Perledo (LC), Cavriana (MN), Guidizzolo (MN), Corbetta (MI), Cuggiono (MI), Magenta (MI), Giussago (PV), Ardenno (SO), Lovero (SO), Mazzo di Valtellina (SO), Tovo di Sant'Agata (SO), Vervio (SO), Barasso (VA), Gazzada Schianno (VA), Leggiuno (VA), Lozza (VA) e Luvinate (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Paisco Loveno (BS), vista la comunicazione qui trasmessa, non possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e non soddisfa i criteri stabiliti con la d.g.r. 7977/2008 e, pertanto, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^ Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

a) il Parco Agricolo Sud Milano e la Comunità Montana della Valchiavenna risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

b) i Comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV), in quanto appartenenti all'Unione Micropolis, risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

c) i Comuni di Ghisalba (BG), Bienno (BS), Esine (BS), Ono San Pietro (BS), Salò (BS), Perledo (LC), Cavriana (MN), Guidizzolo (MN), Corbetta (MI), Cuggiono (MI), Magenta (MI), Giussago (PV), Ardenno (SO), Lovero (SO), Mazzo di Valtellina (SO), Tovo di Sant'Agata (SO), Vervio (SO), Barasso (VA), Gazzada Schianno (VA), Leggiuno (VA), Lozza (VA) e Luvinate (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

d) d) il Comune di Paisco Loveno (BS), non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore

generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggiornamento 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova